

Ministero della Giustizia
Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria

Regolamento della Cassa delle Ammende

Il Presidente

Visto l'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547 che istituisce la Cassa delle Ammende;

Visto l'articolo 129, comma 1, dei D.P.R. 30 giugno 2000 n° 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" il quale stabilisce che la Cassa delle Ammende provvede ad attuare le finalità di cui ai commi 2 e 3 con gli interventi diretti ed indiretti previsti dal medesimo art. 129;

Visti i commi 2 e 3 dell'art. 129 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 con i quali è previsto che i fondi patrimoniali della Cassa delle Ammende sono erogati per finanziare prioritariamente progetti dell'Amministrazione penitenziaria che utilizzano i fondi strutturali europei, ovvero finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale, nonché per finanziare programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie dei detenuti ed internati, ovvero che tendono a favorire il reinserimento sociale dei detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione;

Visto il comma 7 dell'art. 129 dei D.P.R. 30 giugno 2000 n° 230 che disciplina l'emissione dei mandati di pagamento per mezzo dei quali la Cassa delle Ammende provvede al finanziamento dei programmi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo e ad ogni altra spesa di sua competenza;

Visti gli articoli 122, 123, 124 e 129 del D.P.R. 30 giugno 2000 n° 230;

Ritenuto che per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 129 del D.P.R. 30 giugno 2000, n° 230, occorre porre in essere una complessa attività istruttoria cui è connessa l'attivazione di appositi procedimenti che devono poi condurre alla emanazione del provvedimento finale di finanziamento del progetto e/o programma presentato;

Considerato che il combinato disposto di cui all'articolo 123, secondo comma lettera g), e all'articolo 124, secondo comma lettera j), consente di deliberare l'istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo delle attività conseguenti ai finanziamenti deliberati dalla Cassa delle Ammende;

Ritenuto che, a causa della eterogeneità dei soggetti legittimati a presentare i progetti c/o programmi, dette procedure devono essere necessariamente regolamentate;

Viste le decisioni adottate in data 18 giugno 2003 e 18 febbraio 2004 dal Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende;

Emana il seguente Regolamento:

Articolo 1

1. Legittimati alla presentazione dei progetti di cui al secondo comma dell'art. 129 del D.P.R. 30 giugno 2000 n° 930 sono:
 - a) il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
 - b) i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria;
 - c) gli Istituti e Servizi Penitenziari;
 - d) i Centri di Servizio Sociale per Adulti
 - e) gli Enti Pubblici;
 - f) gli Enti privati e le Fondazioni;
 - g) gli altri organismi, pubblici e privati, impegnati in attività di volontariato e di solidarietà sociale.

Articolo 2

1. I progetti e/o programmi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 129 del D.P.R. 30 giugno 2000, n° 230, sono presentati direttamente alla Cassa delle Ammende che provvede alla loro istruttoria così come disciplinato dal presente regolamento; ovvero al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che provvederà alla loro trasmissione alla Cassa medesima corredati di un proprio parere.
2. I progetti e/o programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 1 devono contenere:
 - a) una relazione illustrativa nella quale dovrà essere indicato in modo analitico il contenuto del progetto e/o programma presentato, le finalità che intende perseguire, le modalità, i tempi, il luogo ed i mezzi necessari per la sua attuazione. La relazione deve altresì riportare le spese da sostenere indicate in modo analitico;
 - b) la nomina della persona individuata quale titolare e diretto responsabile dell'attuazione del progetto c/o programma, effettuata dal legale rappresentante dell'organismo proponente, corredata dei dati anagrafici, della residenza e del codice fiscale di entrambi;
 - c) l'indicazione dei dati contabili utili a stabilire le modalità di accreditamento del finanziamento deliberato;
 - d) ogni altro documento ritenuto utile a chiarire la portata del progetto c/o programma.
3. I progetti c/o programmi presentati dai soggetti di cui all'1 - lettere f) e g) - devono essere altresì corredati di un parere dell'Assessorato alla sicurezza sociale, o da organismo analogo, della provincia territorialmente competente per il luogo in cui il progetto c/o programma deve essere attuato. Questi devono altresì essere corredati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti l'inesistenza di procedure esecutive in atto a carico dell'organismo che presenta il progetto o il programma.
4. Quando il responsabile del progetto c/o programma originariamente indicato viene a cessare dalle sue funzioni dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Cassa delle Ammende e contestualmente dovrà essere trasmesso l'atto di nomina, corredato delle generalità, del nuovo soggetto.
5. Ogni cambiamento delle modalità di esecuzione del progetto c/o programma che dovesse ritenersi necessario nel corso della sua attuazione ed ogni deroga alla normativa di cui al precedente comma 4 dovrà essere preventivamente approvato dalla Cassa delle Ammende. La mancanza di tale requisito comporta l'automatica ed immediata sospensione dei finanziamenti deliberati. Ferme restando le responsabilità penali del dichiarante previste dalla normativa vigente, comporta altresì l'immediata sospensione dei finanziamenti deliberati l'accertamento di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese nel documento sostitutivo dell'atto di notorietà di cui al precedente comma 3.

Articolo 3

1. Qualora il progetto o il programma non contenga tutti gli elementi, ovvero i documenti di cui agli articoli 121 e seguenti del D.P.R. 23012000, il Segretario provvede ad invitare il soggetto proponente ad integrare la documentazione allegata al progetto c/o programma la quale dovrà essere fornita tempestivamente con le stesse modalità previste per la presentazione del progetto o del programma.
2. Il Segretario della Cassa delle Ammende, completata l'attività istruttoria e verificata la completezza della documentazione, nella prima riunione utile, provvede a presentare al Consiglio di Amministrazione il programma e/o il progetto per la sua valutazione ed approvazione.
3. Per l'espletamento dell'attività di cui ai commi 1 e 2, presso la Cassa delle Ammende, può essere istituito un Comitato permanente composto: dal Segretario della Cassa, che lo presiede, e

da n° 4 dipendenti dell'area professionale C dell'Amministrazione Penitenziaria, in possesso di una particolare esperienza in materia di trattamento e di reinserimento sociale dei detenuti, anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione, ovvero in materia amministrativa e contabile. Il Comitato è regolarmente costituito e può legittimamente operare quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti.

4. Al Comitato predetto è comunque inibita ogni valutazione in ordine ai progetti ed ai programmi presentati.

Articolo 4

1. L'approvazione dei progetto c/o programma è attività riservata al Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende. Ad esso è anche riservata la scelta di provvedere al relativo finanziamento un'unica soluzione ovvero con riferimento a stati di avanzamento.
2. I progetti c/o programmi presentati dagli organismi di cui all'articolo 1 - lettere f) e g) - sono sempre finanziati con riferimento a stati di avanzamento semestrali ed ogni successivo finanziamento dovrà essere preceduto dalla valutazione favorevole dell'Assessorato alla sicurezza sociale, e da organismo analogo, della provincia territorialmente competente per il luogo in cui il progetto e/o programma deve essere attuato, nonché dal Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende.
3. I progetti ed i programmi di cui all'articolo 1 - lettere f) e g) - devono essere accompagnati, per tutta la durata di attuazione del progetto o del programma, da idonee garanzie, anche fidejussorie, di valore non inferiore all'entità del finanziamento richiesto.

Articolo 5

1. Il Segretario della Cassa provvede al controllo delle modalità di impiego dei finanziamenti assegnati al delegato e, in special modo, se gli stessi sono stati destinati a quelle finalità per le quali i fondi medesimi sono stati elargiti. Sui risultati di tale attività relaziona periodicamente al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

1. Con esclusione per i progetti ed i programmi presentati dai soggetti di cui all'art. 1 - lettere f) e g) -, all'attuazione di ogni progetto c/o programma, ivi compresa ogni attività di spesa ad esso connessa, provvede un delegato nominato dal Consiglio di Amministrazione con apposito provvedimento che di regola coincide con il titolare del progetto o del programma.
2. Il soggetto delegato provvede, prioritariamente, ad aprire un conto corrente postale intestato a "Cassa delle Ammende - sede di _____ delegato Sig. _____ per il quale deposita la propria firma di traenza sullo stesso. Della gestione di detto conto corrente il delegato è direttamente responsabile.
3. Sul conto corrente postale di cui al comma 2 possono essere effettuate unicamente operazioni di entrata e di spesa riguardanti il progetto c/o programma per il quale esso è stato autorizzato.
4. Il delegato è tenuto a gestire tutte le attività di entrata e di spesa necessarie per l'attuazione del progetto e/ o programma nel rispetto delle norme di contabilità generale dello stato e di ogni altra norma vigente in materia di contabilità pubblica.
5. Il delegato è tenuto a rassegnare semestralmente alla Cassa delle Ammende, nei 30 giorni successivi alla scadenza, apposito rendiconto di spesa corredato dalla relativa documentazione giustificativa in originale.

Articolo 7

1. Presso la Cassa delle Ammende è istituito un Comitato di Controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da n° 3 dipendenti dell'area funzionale C dell'Amministrazione Penitenziaria in possesso di una particolare esperienza in materia amministrativo contabile - di cui uno con funzioni di Coordinatore -, cui è affidato il compito di provvedere all'esame dei rendiconti che semestralmente sono rassegnati dai delegati.
2. Nell'esercizio della sua attività di controllo il Comitato verifica l'attività del delegato anche in ordine alle modalità ed alla legittimità dell'impiego dei finanziamenti rispetto al progetto c/o programma cui essi si riferiscono.
3. In applicazione del secondo comma dell'articolo 124 - lettera j) - il Comitato, entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto, relaziona al Segretario in ordine ai risultati contabili in esso riscontrati.
4. Il Segretario semestralmente, ovvero ogni volta che ne ravvisi la necessità, relaziona al Consiglio di Amministrazione sull'andamento contabile dei finanziamenti da questi approvati.
5. Qualora dall'esame dei rendiconti emergano irregolarità contabili e/o di gestione, il Segretario è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente della Cassa il quale, se ne ravvisa la necessità, convoca d'urgenza il Consiglio di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti da adottare.

Articolo 8

I beni strumentali di facile consumo e quelli durevoli, acquistati per l'attuazione del progetto e/o programma e fino al suo termine, sono presi in carico dal delegato che ne cura la conservazione ed il loro corretto impiego. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla destinazione dei beni strumentali durevoli che residuano al compimento del progetto o del programma.

Roma, 26 febbraio 2004

Il Presidente della Cassa delle Ammende
Pres. Giovanni Tinebra